



CICLO DI INCONTRI SULLA CONSULENZA TECNICA IN AMBITO CIVILE E PENALE

LA PERIZIA IN AMBITO CIVILE: CASI PRATICI IL CALCOLO DEL COMPENSO

DOTT. MATTIA RIPANI



IL QUADRO NORMATIVO

- D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia
Titolo VII «*Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario*» (Artt. 49-52)
Titolo XIII «*Domanda di liquidazione e decadenza*» (Artt. 71-72)
- D.M. Giustizia 30 maggio 2002 e relative tabelle
Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale
- Legge 8 giugno 1980 n. 319, art. 4 (in quanto espressamente non abrogato n. 299 della L. 319/1980)



INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO

- D.M. Giustizia 4 dicembre 2023: istituzione della «*Commissione per la rideterminazione della misura fissa degli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario*» per il superamento delle criticità riguardanti la normativa in quanto ancora non è stato adottato un nuovo decreto di determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 115/2002 (ad oggi si applica ancora il **regime transitorio** ex art. 275 T.U.).
- L'art. 54 del T.U. Spese di Giustizia prevede l'adeguamento ogni tre anni della misura degli onorari in relazione alla variazione dei prezzi al consumo.
 - ☐ Tale adeguamento non è mai avvenuto.



DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE

- L'**art. 49** del T.U. Spese di Giustizia – Elenco spettanze:
 1. **ONORARI**: fissi, variabili e a tempo;
 2. **INDENNITA'**: viaggio, soggiorno (Art. 55 T.U. Spese Giustizia);
 3. **RIMBORSI**: spese documentate per l'adempimento dell'incarico (Art. 56 T.U. Spese Giustizia).
- L'**art. 50**, co. 1, T.U. Spese di Giustizia dispone che la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è stabilita mediante le tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002.
- L'**art. 1** del D.M. quantifica l'entità delle vacanze: permane in vigore la tariffa a tempo prevista dall'art. 4 della L. 319/1980 → la vacanza è di due ore e l'onorario previsto è pari a € 14,68 per la prima vacanza e pari a € 8,15 per ciascuna delle successive
- Le Tabelle allegate al D.M. contengono 29 articoli e riguardano anche molti altri ambiti professionali non di competenza del CTU «contabile».



IL VALORE DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI

Art. 1 allegato al D.M. 30 maggio 2002 detta il principio generale secondo cui «*Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo [...] per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze*».

- ➔ occorre fare riferimento alle norme di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. circa la competenza per valore secondo cui il valore della causa si determina dalla domanda.
- ➔ Il magistrato deve **accertare** il valore della causa o dell'oggetto dell'indagine per applicare gli onorari a percentuale.
- Se il valore è **indeterminabile**, si usano gli onorari **a tempo (vacazioni)**
- La Cassazione ha però precisato che:
 - **Indeterminato ≠ Indeterminabile**
 - Se il valore può emergere dall'istruttoria o dalla consulenza, si applica comunque l'**onorario a percentuale**
- Cass. Civ. II Sez., Sent. n. 3024/2011: anche se il valore della causa è "*indeterminato*" nell'atto introduttivo, **non è detto che non sia determinabile** sulla base dell'istruzione probatoria anche utilizzando gli accertamenti svolti dal CTU



- *Art. 2 «Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni»:*

Scaglione	base di calcolo	% minimo	% medio	% massimo	onorario minimo	onorario medio	onorario massimo
fino a € 5.164,57	€ 5.164,57	4,6896%	7,0424%	9,3951%	€ 242,20	€ 363,71	€ 485,22
da € 5.164,58 a € 10.329,14	€ 5.164,56	3,7580%	5,6370%	7,5160%	€ 194,08	€ 291,13	€ 388,17
da € 10.329,15 a € 25.822,84	€ 15.493,69	2,8106%	4,2238%	5,6370%	€ 435,47	€ 654,42	€ 873,38
da € 25.822,85 a € 51.645,69	€ 25.822,84	2,3527%	3,5212%	4,6896%	€ 607,53	€ 909,26	€ 1.210,99
da € 51.645,69 a € 103.291,37	€ 51.645,68	1,8790%	2,8185%	3,7580%	€ 970,42	€ 1.455,63	€ 1.940,84
da € 103.291,38 a € 258.228,45	€ 154.937,07	0,9316%	1,4053%	1,8790%	€ 1.443,39	€ 2.177,33	€ 2.911,27
da € 258.228,46 a € 516.456,90	€ 258.228,44	0,4737%	0,7106%	0,9474%	€ 1.223,23	€ 1.834,84	€ 2.446,46
Totale onorario					€ 5.116,33	€ 7.686,32	€ 10.256,32

- *Art. 3 «Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà».*

→ E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.



- Art. 4 «Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A. *Sul totale delle attività:*

Scaglione	Base di calcolo	% minima	% media	% massima
Fino a € 51.645,69	51.645,69 €	0,3790%	0,5685%	0,7579%
€ 51.645,70 – € 103.291,38	51.645,68 €	0,1405%	0,2108%	0,2811%
€ 103.291,39 – € 258.228,45	154.937,06 €	0,0932%	0,1406%	0,1879%
€ 258.228,46 – € 516.456,90	258.228,44 €	0,0474%	0,0711%	0,0947%
€ 516.456,91 – € 1.032.913,80	516.456,89 €	0,0235%	0,0353%	0,0471%
€ 1.032.913,81 – € 2.582.284,50	1.549.370,69 €	0,0093%	0,0141%	0,0188%

B. *Sul totale dei ricavi lordi:*

Scaglione	Base di calcolo	% minima	% media	% massima
Fino a € 258.228,45	258.228,45 €	0,0932%	0,14055%	0,1879%
€ 258.228,46 – € 516.456,90	258.228,44 €	0,0474%	0,07105%	0,0947%
€ 516.456,91 – € 1.032.913,80	516.456,89 €	0,0188%	0,02820%	0,0376%
€ 1.032.913,81 – € 5.164.568,99	4.131.655,18 €	0,0093%	0,01405%	0,0188%

→ E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.



CORRETTIVI AL COMPENSO

- **Art. 51 T.U. - Spese di Giustizia**
 1. *Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto di:*
 - *Difficoltà;*
 - *Completezza;*
 - *Pregio della prestazione fornita.*
 2. *Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, **sino al 20%**, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.*
 - **Art. 52, co.1, T.U. - Spese Giustizia**, dispone che «*Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà **gli onorari possono essere aumentati sino al doppio**.*»
 - Si applica in caso di:
 - Complessità tecnica;
 - Difficoltà dell'incarico;
 - Completezza e pregio della prestazione;
 - Onorari tabellari applicati nella misura massima;
 - È un **potere discrezionale del giudice**, che se adeguatamente motivato è insindacabile in sede di legittimità;
- L'art. 52 al co. 2 prevede anche una **penale** ovvero «*Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito [...] per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo*»



INCARICO COLLEGIALE E COADIUTORI

Art. 53 T.U. - Spese Giustizia: Collegi di ausiliari

- **Compenso = base + 40% per ogni componente aggiuntivo**
- Se incarico **congiunto**: unica relazione
- Giudice può nominare un **coordinatore tecnico** dei vari incaricati
- **Coadiutori del CTU:**
 - Retribuzione con tariffe giudiziarie (le stesse del CTU) o come rimborso spese del CTU;
 - Se prestazione specialistica (per cui non vi sono tariffe giudiziarie) → serve **fattura + autorizzazione** specifica del Giudice
 - Compensi coadiutori inseriti nella parcella del CTU, salvo incarico autonomo



DISTINTI QUESITI E ACCERTAMENTI PLURIMI

Regola generale (art. 29 Tabelle D.M. 2002): l'incarico è **unitario**, con **onorario onnicomprensivo** (stesura relazione, partecipazione a udienze e ogni altra attività concernente i quesiti).

- **Eccezione:** se i quesiti sono **autonomi e distinti** o **accertamenti diversi per natura e/o oggetto**, con attività tecniche separate → è ammessa **cumulabilità dei compensi**.

Quando è ammissibile la cumulabilità?

- Accertamenti:
 - Distinti nel contenuto;
 - Richiedono competenze diverse;
 - Non sovrapponibili;
 - Ammessa dunque la **molteplicità di compensi** anche con un unico incarico se le indagini sono eterogenee
- Cass. Civ. Sez. II, n. 18092/2002, n. 16768/2023, n. 214/2024: la **pluralità sostanziale dell'attività tecnica** prevale sulla formalità dell'unico incarico



CONTEMPORANEA APPLICAZIONE DI DIVERSE TABELLE

Le tabelle allegate al D.M. 30/05/2002 prevedono **criteri di liquidazione diversi** a seconda della **materia tecnica** (es. estimo, bilanci, contabilità, ecc.) → in alcuni incarichi è necessario applicare **più articoli contemporaneamente**.

Quando si applicano più tabelle?

- Se l'incarico comporta attività **composite** (es. contabili + bilancistiche), si applicano **entrambi gli articoli**:
 - Art. 2: per accertamenti **amministrativi, fiscali e contabili**;
 - Art. 4: per accertamenti in materia di **bilancio e conti economici**.
- Cass. Civ., Sez. II, n. 7186/2007: è legittima l'applicazione combinata di più tabelle **quando le attività richieste lo giustificano**.

Principio di fondo

- L'onorario va **calcolato in base al tipo di prestazione effettivamente resa**, anche se le attività convergono su un unico quesito.
- Cass. Civ., Sez. II, n. 18092/2002: il fatto che vi sia **un unico quesito finale** non esclude la **pluralità dei compensi**, se le attività svolte sono distinte e separate.



DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO – TITOLO XIII T.U. SPESE DI GIUSTIZIA (segue)

Art. 71, co. 1, T.U. Spese di giustizia dispone che «[...] le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168».

- L'istanza di liquidazione viene presentata dall'ausiliario (CTU, perito, ecc.) al termine dell'incarico;
- L'istanza deve essere presentata **a pena di decadenza entro 100 giorni dal compimento delle operazioni** (deposito della relazione peritale).
- La richiesta di liquidazione deve poi essere sottoposta ad accertamento da parte del giudice che determina l'importo da liquidare al CTU accertando le spese sostenute ed escludendo da rimborso quelle non necessarie. Il giudice deve tener conto di eventuali ritardi ed eventualmente applicare la riduzione di un terzo del loro ammontare agli onorari qualora il ritardo sia da attribuire al consulente e sia non giustificato.
- Riguardo alla liquidazione dei compensi va riferito come la stessa venga di regola effettuata con **decreto motivato** notificato al consulente tecnico tramite avviso di deposito dello stesso decreto presso la cancelleria (Art. 168 T.U. Spese Giustizia).
- ☐ Da evidenziare che in ogni caso il decreto di liquidazione del compenso è **titolo immediatamente esecutivo**.



DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO – TITOLO XIII T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Una completa istanza di liquidazione del compenso dovrebbe contenere:

1. L'indicazione del numero di ruolo generale e indicazione delle parti in causa;
2. L'indicazione in modo sintetico delle attività e indagini svolte;
3. L'indicazione del tipo di onorario richiesto e il valore della controversia;
4. Indicare il calcolo del compenso;
5. In presenza di quesito che contempla accertamenti distinti e autonomi, illustrare i motivi che legittimano la cumulabilità degli onorari;
6. Qualora si dovesse richiedere la maggiorazione di cui all'art. 52 T.U., fornire al Giudice tutti gli elementi utili a giustificare la maggiorazione;
7. Richiedere il rimborso delle spese vive anticipate riportando una dettagliata elencazione e allegando eventuali giustificativi di spesa.

L'istanza di liquidazione del compenso va depositata attraverso la piattaforma P.C.T.



RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE PARTI PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO DEL CTU

- Quanto alla parte del processo onerata dal pagamento alla liquidazione del CTU, di regola, il giudice pone il compenso in via provvisoria a carico di una delle parti o, più correttamente, in solido a carico di ambedue le parti processuali;
 - Secondo un autorevole orientamento della Suprema Corte tuttavia è opportuno che porre il compenso a carico di entrambe le parti, tenute in solido. A detta della Corte, infatti, la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa → dunque il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
- Il CTU può dunque agire esecutivamente sulla base del decreto anche dopo la sentenza e indipendentemente dalle statuizioni in essa **contenuta in quanto il principio di soccombenza attiene solo al rapporto tra le parti e non opera nei confronti del CTU**, rendendo inopponibile al CTU la pronuncia delle spese contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio.



OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Avverso il decreto di liquidazione del compenso è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002.

L'opposizione è regolata dall'art. 15 del D.Lgs. 150/2011 → rito semplificato di cognizione

- Ricorso da proporre entro 30 giorni;
- Il ricorso è proposto al capo (presidente) dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato;
- Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
- L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa se ricorrono gravi motivi;
- Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
- La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**

CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE